



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

A tutti i clienti  
in indirizzo



[ CIRCOLARE MENSILE ]

[ FEBBRAIO 2010 ]

## CERTIFICAZIONI DELLE RITENUTE OPERATE E DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2009

(D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, articolo 4)



Entro il prossimo 1° marzo 2010 (il 28 febbraio, infatti, cade di domenica) scade il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono predisporre e consegnare ai percipienti le certificazioni relative alle ritenute fiscali operate nel corso del periodo d'imposta 2009.

Trattasi, in particolare, delle ritenute operate nei confronti di percipienti:

- redditi di **lavoro autonomo** di cui all'art. 53 del TUIR;
- **redditi diversi** di cui all'art. 67, comma 1 del TUIR, (redditi di lavoro autonomo **occasionale**, compensi per attività sportive dilettantistiche ecc.);
- **provvigioni** inerenti **rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento** d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio;
- **condomini**, relativamente alle somme erogate per le prestazioni relative a contratti di appalto, d'opera e di servizi;
- **indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia** delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, co. 1, lett. d), e), f) del TUIR.

La certificazione non ha uno schema obbligato a cui attenersi, tuttavia è indispensabile l'inserimento:

- dei dati anagrafici e **identificativi del sostituto d'imposta** (che sottoscrive la certificazione avendo operato la ritenuta);



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

- 
- dei dati anagrafici e **identificativi** del soggetto che ha subito la ritenuta (**percipiente** del compenso);
  - della **causale del versamento** (consulenza, abituale o occasionale, provvigioni, mediazioni, ecc.);
  - dell'importo delle **somme corrisposte**, con separata indicazione di quelle non imponibili (contributi delle varie casse previdenziali autonome);
  - dell'ammontare delle **ritenute operate**;
  - dell'ammontare degli **eventuali contributi previdenziali** trattenuti (Enasarco, Gestione separata INPS, ecc.);
  - della **data di erogazione del compenso** o della prestazione soggetta a ritenuta.

Con la risoluzione n. 68 del 19/03/2009, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che nei casi in cui il contribuente **non abbia ricevuto**, nei termini di legge, la **certificazione delle ritenute effettivamente subite**, è comunque **legittimato allo scomputo delle stesse, a condizione** che sia in grado di **documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta** tramite **esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione**, proveniente da **banche o altri intermediari finanziari**, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

Nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73, (controllo formale della dichiarazione dei redditi, controllo degli allegati della dichiarazione dei redditi), alle stesse andrà, inoltre, allegata una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

#### **CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI**

Sempre entro il prossimo 1° marzo devono essere rilasciate ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, le certificazioni attestanti l'erogazione, nel corso del 2009, dei predetti utili o proventi equiparati.

La **certificazione deve essere rilasciata** qualora siano stati corrisposti nel 2009:

- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi,



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

- proventi riconducibili alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del TUIR, (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riquilificati come utili;
- importi percepiti in occasione di distribuzione di riserve di capitale (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni) che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili. In tal caso, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile;
- utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente;
- importi percepiti in occasione di distribuzione di utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116, TUIR, che non concorrono alla formazione del reddito dei soci.

Al contrario, la certificazione **non deve essere rilasciata:**

- in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ad esempio quando i dividendi vengono distribuiti a titolari di partecipazioni non qualificate);
- in caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Lo schema di certificazione da utilizzare è il **modello CUPE**, approvato dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 21.12.2009 e reperibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), all'interno del quale si segnala l'obbligo di distinguere gli utili distribuiti a seconda della loro formazione.

In altre parole si dovrà indicare se gli utili erogati si sono formati fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, ovvero successivamente a tale periodo. Dalla suddetta distinzione deriva una diversa tassazione in capo al percipiente, infatti gli utili maturati fino al 31.12.2007 sono tassati nella misura del 40% del loro ammontare, mentre quelli formati dopo tale data scontano la tassazione del 49,72% del loro importo in relazione alla diminuzione dell'aliquota IRES.

## TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

**(art. 23, nota 3, tariffa allegata al DPR n. 641 del 26 Ottobre 1972)**



Il prossimo 16 marzo scadrà il termine per effettuare il versamento della **tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri**, dovuta per i libri contabili nonché per tutti gli altri libri o registri sottoposti a bollatura per obbligo di legge ovvero volontariamente, ad eccezione di quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

Ricordiamo che a decorrere dal 25 ottobre 2001 è stato soppresso l'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale di:

- **libro giornale,**
- **libro degli inventari,**
- registri previsti esclusivamente da norme fiscali quali ad esempio **registri IVA acquisti, vendite, corrispettivi e riepilogativo, nonché registro dei beni ammortizzabili.**

Per il libro giornale e per il libro degli inventari è rimasto l'obbligo di numerazione progressiva per anno e di assolvimento dell'imposta di bollo, mentre per tutti i libri e registri previsti esclusivamente dalla normativa fiscale, la numerazione progressiva, da apporre alla messa in uso del registro, rimane l'unico adempimento da soddisfare.

Rimangono interessati all'assolvimento dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale, i libri sociali previsti dall'art. 2421 del codice civile la cui tenuta è disposta per le sole società di capitali, ovvero:

- Libro dei **soci;**
- Libro delle **obbligazioni;**
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle **assemblee;**
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del **Consiglio di Amministrazione;**
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del **Consiglio di Gestione;**
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del **Collegio Sindacale;**
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del **Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione;**
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del **Comitato Esecutivo;**
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle **assemblee degli azionisti** ovvero degli **obbligazionisti;**
- Libro degli **strumenti finanziari** emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies del c.c.;
- Libro della **revisione,**
- nonché **ogni altro libro o registro per il quale l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali** (come per esempio il **registro di carico e scarico rifiuti** di cui al D.Lgs. n. 152/2006).

Con l'aiuto del seguente prospetto riepiloghiamo gli adempimenti previsti per la messa in uso dei principali libri e registri:



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

tipo	bollatura e vidimazione iniziale	imposta di bollo	numerazione progressiva per anno
libro giornale	no	si	si
libro inventari	no	si	si
registri iva	no	no	si
registro beni ammortizzabili	no	no	si
libri sociali	si	si	si

### Soggetti Interessati all'Adempimento

L'obbligo dell'assolvimento della tassa di concessione governativa in commento si differenzia a seconda che il soggetto passivo sia una società di capitali ovvero una società di persone o un'impresa individuale.

#### **Società di Capitali**

La tassa per la numerazione e bollatura di libri e registri deve essere assolta esclusivamente dai soggetti obbligati alla tenuta dei libri sociali di cui all'art. 2421 c.c., ossia le società di capitali ed in particolare:

- dalle **società a responsabilità limitata**;
- dalle **società per azioni**;
- dalle **società in accomandita per azioni**;
- dalle società consortili a responsabilità limitata;
- da tutti quegli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale.

Sono altresì tenute all'adempimento in oggetto:

- le **società in liquidazione ordinaria**;
- le società soggette a procedure concorsuali (ad eccezione del fallimento) , sempre che vi sia l'obbligo di tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

Restano **escluse** dal versamento della tassa:

- le società cooperative di mutua assicurazione;
- le società dichiarate fallite, poiché il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare e soggette all'obbligo di vidimazione dal Giudice Delegato;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili.

La tassa in esame, come precisato nella circolare 3 maggio 1996, n. 108, non si rende dovuta nell'ipotesi di trasferimento della sede sociale comportante la variazione di competenza dell'ufficio del Registro delle imprese, in quanto non è prevista una nuova numerazione dei libri contabili e legali interessati.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

### **Società di Persone ed Imprese Individuali**

Per tali soggetti, non essendo tenuti alla predisposizione dei libri sociali di cui all'art. 2421 del c.c., la tassa per la bollatura e numerazione di libro giornale ed inventari nonché dei registri previsti esclusivamente dalla normativa tributaria, non si applica in forza dell'abrogazione attuata con la Legge n. 383/2001.

Resta ferma la **facoltà** del contribuente di **bollare e vidimare tutti i libri contabili** presso il Registro delle Imprese o un Notaio. In tal caso è dovuta, oltre all'imposta di bollo, anche la **tassa di concessione governativa nella misura di euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione**.

### **Ammontare della Tassa di C.C. G.G. dovuta dalle società di capitali**

La tassa sui libri sociali è dovuta dalle società di capitali con **cadenza annuale ed in misura forfetaria** indipendentemente dal numero di libri e/o registri e dal numero delle pagine di ognuno e può aumentare in relazione al valore, al 1° gennaio di ogni anno, del capitale sociale o fondo di dotazione.

Di seguito gli importi da corrispondere:

Capitale Sociale o Fondo di Dotazione al 01.01.2010		Ammontare Tassa Annuale	
Inferiore o pari a:	€ 516.456,90	€ 309,87	
Superiore a:	€ 516.456,90	€ 516,46	

Qualora successivamente all'1.1.2010, intervenga una variazione del capitale sociale o del fondo di dotazione che influenzi l'importo della tassa sui libri sociali, di detta variazione non se ne dovrà tener conto nell'effettuare il versamento della tassa in oggetto per l'anno in corso, in quanto la data di riferimento per il calcolo della concessione governativa è il 1° gennaio; per contro la modifica in esame assumerà rilevanza solo per il versamento della tassa sui libri sociali dell'anno successivo, ossia il 2011.

### **Modalità e Termini per il Versamento della Tassa Annuale sui libri sociali**

Il versamento della tassa in esame deve essere effettuato entro il termine di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, ossia per l'anno 2009, entro il 16.03.2010, mediante presentazione telematica del modello di pagamento unificato "F24" sul quale dovranno essere riportati i seguenti dati:

Codice Tributo:	7085
Periodo di riferimento:	2010



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

L'importo della tassa può essere compensato con eventuali crediti disponibili tenendo presente che anche le deleghe ad importo pari a zero devono comunque essere presentate sempre telematicamente.

Di seguito si riporta un prospetto che riepiloga **i principali adempimenti da rispettare per la messa in uso dei principali libri e registri da parte di società di capitali, società di persone ed imprese individuali.**

Soggetto	tipo libro contabile	tassa C.C. G.G.	imposta di bollo	Numerazione
SOCIETA' DI CAPITALI	Libri previsti dal codice civile (libro giornale - libro inventari – libri sociali)	<b>Forfetaria:</b> <b>euro 309,87</b> se il capitale sociale è inferiore o uguale a euro 516.456,90 <b>euro 516,46</b> se il capitale sociale è superiore a euro 516.456,90	<b>n. 1 marca da bollo da Euro 14,62</b> ogni 100 pagine o frazione di 100	Progressiva per anno da apporre all'atto della messa in uso del libro o registro
		<b>MODALITÀ DI VERSAMENTO</b>		
		pagamento con modello <b>F24</b> codice tributo <b>7085</b>	le marche vanno applicate sulla prima pagina numerata* e intestata	
SOCIETA' DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI	Libri previsti dal codice civile (libro giornale - libro inventari)	<b>NON DOVUTA</b> Per <b>bollatura e vidimazione facoltativa:</b> <b>Euro 67,00</b> ogni 500 pagine o frazione	<b>n. 2 marche da bollo da Euro 14,62 (totale euro 29,24)</b> ogni 100 pagine o frazione di 100	Progressiva per anno da apporre all'atto della messa in uso del libro o registro
		<b>MODALITÀ DI VERSAMENTO</b>		
		Per bollatura e vidimazione facoltativa: c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate – C.C.G.G. (l'attestazione deve essere allegata)	le marche vanno applicate sulla prima pagina numerata* e intestata	



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)  
[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
 Dott. Paolo Bozzo  
 Dott. Michele Moggia  
 Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
 Rag. Franca Barreca

		oppure modello F23, utilizzando il codice tributo 711T oppure marche di concessione governativa da applicare sull'ultima pagina numerata		
QUALSIASI	Libri previsti da norme fiscali  (registri IVA – registro beni ammortizzabili)	NON DOVUTA	NON DOVUTA	Progressiva per anno da apporre all'atto della messa in uso del libro o registro

Il contribuente può tuttavia apporre le marche o il bollo a punzone non solo sulla prima pagina numerata, o sulla prima pagina numerata di ogni blocco di cento, ma anche sull'ultima pagina di ciascun blocco di cento, purché, l'imposta di bollo sia assolta prima che il libro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di cento pagine (Ris. n. 85/E del 12/03/2005).

## CHIARIMENTI IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

(circolare n. 1 del 15/01/2010)



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1, del 15.01.2010, è intervenuta chiarendo alcuni aspetti operativi riguardanti le compensazioni dei crediti IVA che eccedono determinati importi. Successivamente, in occasione di incontri con la stampa specializzata e con noti esponenti della dottrina di merito, la stessa Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti che di seguito si sintetizzano.

In particolare l'Amministrazione ha precisato che:

- può essere **liberamente compensato il credito IVA, entro la soglia dei 10.000 euro**, già dal 1° gennaio 2010, a prescindere dal credito che risulterà dalla dichiarazione IVA annuale;
- il **credito IVA annuale del 2008 o il residuo credito IVA** scaturente dalle istanze di compensazione **trimestrale** presentate nel **2009, può continuare ad essere utilizzato in compensazione**, con le **vecchie regole** e senza sottostare ai limiti della nuova disposizione, fino a quando non sarà presentata la dichiarazione iva annuale per il 2009, nella quale il credito 2008 confluirà, andandosi a sommare al credito iva maturato nel 2009;
- Il **"tetto" di 10.000 euro è riferito all'anno di maturazione del credito** e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

- maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia due distinti plafond cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali;
- **l'utilizzo del credito IVA** in compensazione in F24 con **debiti IVA** scaturenti dalle **liquidazioni periodiche non concorre sia al "tetto" dei 10.000**, né a quello dei 15.000 euro ai fini dell'apposizione del visto di conformità. Detta compensazione sarà, comunque, oggetto di controllo al fine di verificare il corretto utilizzo dei crediti IVA disponibili emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dall'istanza trimestrale;
  - per i **crediti trimestrali**, il rispetto **del limite di 10.000 euro deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri**. Così, ad esempio, un contribuente con un credito IVA infrannuale relativo al primo trimestre 2010 di 5.000 euro, può utilizzare in compensazione detta somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Qualora nel successivo trimestre il contribuente abbia maturato un credito di 8.000 euro, può utilizzare in compensazione tale somma, fino all'importo di 5.000 euro, senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, mentre può compensare l'ulteriore credito IVA di 3.000 euro solo a decorrere dal predetto sedicesimo giorno, ed esclusivamente mediante i servizi telematici di pagamento dell'Agenzia delle Entrate. Si tenga inoltre presente che il comma 3, dell'articolo 8, del DPR 14/10/99, n. 542, impone che le compensazioni relative ai crediti IVA trimestrali possano essere effettuate solo successivamente alla presentazione della relativa istanza (modello IVA TR);
  - nell'ipotesi in cui il **credito IVA trimestrale compensabile sia superiore a 15.000 euro, non ricorre l'obbligo di apposizione del visto di conformità** sull'istanza trimestrale (modello IVA TR);
  - i contribuenti che intendono **utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito IVA** emergente dalla dichiarazione annuale IVA, anche se di importo inferiore o pari a 10.000 euro, possono anticipare tale **dichiarazione presentandola in forma autonoma**, anziché unificata; in conclusione gli unici soggetti **obbligati a presentare la dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO** restano i contribuenti che determinano **un saldo IVA a debito**, nonché quelli che presentano un saldo Iva pari a zero (tipicamente i contribuenti con liquidazione mensile).

## OPZIONE IRAP 2010 PER I SOGGETTI IRPEF IN CONTABILITA' ORDINARIA (articolo 1, comma 50, lettera b), legge 24/12/2007, n. 244, - finanziaria 2008 -)



La Finanziaria 2008 ha modificato il testo del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, (decreto IRAP) inserendo, dopo l'articolo 5, che disciplina le regole IRAP per le società di capitali, l'articolo 5-bis concernente le modalità di determinazione del valore della produzione



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

netta ai fini IRAP per le società di persone e le imprese individuali. Il secondo comma, del suddetto articolo 5-bis, ha previsto, per le **società in nome collettivo e in accomandita semplice e per le persone fisiche esercenti attività commerciali, in regime di contabilità ordinaria, la facoltà di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole stabilite per le società di capitali.**

Si ricorda che le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., Soc. cooperative, società di mutua assicurazione, ecc. ), che esercitano attività diverse da quella bancaria, finanziaria e assicurativa, applicano una tassazione IRAP calcolata su una base imponibile essenzialmente determinata prendendo a base i soli valori di bilancio; al contrario, le società di persone e le imprese individuali determinano il loro valore della produzione netta facendo riferimento ai criteri fiscali che prescindono dal risultato di bilancio.

Quindi, qualora i soggetti IREPF in contabilità ordinaria decidano di optare per il regime di determinazione del valore della produzione netta secondo le regole delle società di capitali, devono obbligatoriamente presentare **entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta** un apposito modello gratuitamente disponibile, in formato elettronico, sul sito internet dell'Agenzia.

**L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta** al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, **come pure la revoca** dell'opzione precedentemente comunicata; pertanto, sia l'esercizio che la revoca dell'opzione vincolano il contribuente a restare all'interno o all'esterno del regime per un intero triennio.

In relazione al **periodo 2010-2012 l'opzione in esame deve essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 2 marzo 2010.**

## ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2009 (Istat, Comunicato del 15/01/10)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2009, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,8. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+1,0%**.

## AL VIA LA MORATORIA SULLE RATE DEI MUTUI DELLE FAMIGLIE



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

### (Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori)



A decorrere dal **1° febbraio 2010**, le famiglie che si trovano in difficoltà a seguito della crisi economica possono fare richiesta alla banca per attivare la **procedura di sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per un periodo fino a 12 mesi**.

In pratica, secondo l'accordo intercorso tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori, **le famiglie che si trovano in situazioni disagiate**, ossia che hanno subito nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi, quali:

- la morte;
- la perdita dell'occupazione, (sia derivante da un rapporto di lavoro subordinato che da rapporti di agenzia, rappresentanza o collaborazione);
- l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
- l'ingresso in cassa integrazione, (ivi compresa la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni),

**hanno facoltà** di presentare alla banca una richiesta per la sospensione del rimborso dei mutui per almeno 12 mesi, qualora:

- i mutui siano **accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale**;
- l'ammontare dei suddetti mutui sia di importo **pari o inferiore a 150.000 euro**;
- il richiedente persona fisica sia in **ritardo nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi**;
- si tratti di persone fisiche con un **reddito imponibile fino a 40.000 euro annui** (inteso per singolo mutuatario);
- i richiedenti hanno subito o subiscono nel **biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi** (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).

*Documento chiuso in redazione in data 19/02/2010*

*Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa ed opportunamente modificata dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi.*

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.